

	COMUNE DI DRO Provincia di Trento	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE		
		Numero 5	Data 25/05/2020	Originale

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE, NOTA INTEGRATIVA E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - 2020/2022; ALLEGATI 9 E 4/1 DEL D.LGS. 118/2011.

L'anno **2020** addì **25** del mese di **Maggio** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale.

Presenti / Assenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
FRAVEZZI VITTORIO	Sindaco	SI	MATTEOTTI SEBASTIANO	Consigliere	SI
CALZA' MICHELA	Vice Sindaco	SI	MIMIOLA CLAUDIO	Assessore	SI
BONINSEGNA MASSIMO	Consigliere	SI	POLI SERGIO	Consigliere	SI
CHISTE' CRISTINA	Consigliere	SI	ROSSI IGOR	Consigliere	AG
FERRARI GIOVANNI	Assessore	SI	SANTONI ETTORE	Consigliere	SI
LUCIN CINZIA	Consigliere	AG	SANTONI GINETTA	Consigliere	SI
LUTTEROTTI MAURO	Consigliere	SI	TRENTI EZIO	Consigliere	SI
MALACARNE MARINA	Assessore	SI	TAVERNINI ALVARO	Consigliere	SI
MATTEOTTI ROBERTO	Consigliere	SI	TRENTI FIORENZO	Consigliere	AG

e pertanto complessivamente presenti n. 15, assenti n. 0, assenti giustificati n. 3, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza la signora SANTONI GINETTA.

Partecipa il Segretario comunale BERLANDA STEFANO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: sig. TRENTI EZIO e sig. TAVERNINI ALVARO.

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE, NOTA INTEGRATIVA E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - 2020/2022; ALLEGATI 9 E 4/1 DEL D.LGS. 118/2011.

Il Consiglio Comunale

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’art.10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all’art. 49 comma 2 individua gli articoli del D.Lgs. 267/2000 che si applicano agli enti locali.

Atteso che il comma 1 dell’art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo del 2000 n. 267 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”*.

Verificato quindi che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Preso atto che l’art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall’articolo 151 possono essere rideterminati con l’accordo previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale e dall’articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*.

Preso atto che, sulla base del combinato disposto di cui al Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2020 firmato in data 08.11.2019 e al DM 28/02/2020, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è differito al 30 aprile 2020.

Preso atto della deliberazione consiliare n. 10 del 23.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2018.

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati.

Verificato che le previsioni di spesa corrente sono state definite nel rispetto e in coerenza con le riduzioni di spesa previste, in sostituzione del “Piano di miglioramento”, nel “Progetto di riorganizzazione dei servizi della gestione associata fra i Comuni di Dro e Drena”, approvato con deliberazione consiliare n. 54 di data 28/12/2016.

Preso atto che l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi*

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione, come da allegato A.2 al presente provvedimento.

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2020, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali e per i servizi locali, le quali formeranno oggetto di apposito provvedimento, prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Considerato in particolare che per quanto riguarda la tassa rifiuti (TARI), l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) da applicarsi dal 1 gennaio 2020;

Vista la nota IFEL di data 09.12.2020 avente per oggetto “le modalità e le tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l'anno 2020” che precisa quanto segue:

- *sono in corso approfondimenti sulle modalità di determinazione dei “costi efficienti” per la definizione dei corrispettivi (cioè degli oneri definiti secondo criteri uniformi, confrontabili e trasparenti), anche su sollecitazione dei Comuni che chiedono chiarimenti; pertanto con la presente nota si vuole porre in via preliminare l'attenzione sulla procedura di approvazione delle tariffe da applicare nell'anno 2020, oltre che sulla procedura di validazione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini tributari richiesta da ARERA;*
- *con una modifica al DL Fiscale 2019 (DL 124 del 26 ottobre 2019) approvata nei giorni scorsi, per il 2020 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla Tari e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, provvedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile. La norma che risulta approvata è la seguente: in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni in deroga al comma 683 e all'articolo1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e il regolamento della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;*
- *i Comuni potranno dunque disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori. Pertanto, gli enti che avessero già approvato o siano in procinto di approvare il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine del 31 dicembre 2019, potranno approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF.*

Per espressa disposizione dell'art. 1, comma 169, della legge 196/2006, peraltro, anche la mancata approvazione delle tariffe TARI entro il termine previsto per il bilancio di previsione 2020 ha come effetto la proroga automatica delle aliquote deliberate per l'anno di imposta precedente, attestando la veridicità alle previsioni di bilancio del ciclo dei rifiuti.

Tale modo di operare è altresì coerente con quanto disposto dall'art. 15-ter del decreto crescita n. 34/2019, che prevede dal 2020 la commisurazione alle tariffe TARI dell'anno precedente per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre e l'applicazione delle nuove TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati

entro il 28 ottobre dell'anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato. Le modifiche indicate da questa nuova disposizione prevedono infatti l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 che indicava la regola di efficacia dei regolamenti in materia di entrate. "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del primo gennaio dell'anno successivo".

La disciplina della Tari potrà dunque essere modificata, alla luce della conferma della citata modifica ai termini di approvazione dei relativi atti, entro il 30 aprile 2020, senza riguardo ai termini di deliberazione del bilancio, sui quali pure si attende una proroga a norma dell'articolo 151, co 1 del TUEL, a seguito di una richiesta inviata dall'Anci e dall'Upi nei giorni scorsi; la modifica del quadro TARI (costi del servizio e metodo tariffario) potrà poi confluire in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal TUEL.

Chiarito quindi, alla luce di quanto sopraesposto, che in attesa che la Comunità Alto Garda e Ledro, gestore del servizio di igiene urbana per il Comune di Dro, rediga il piano finanziario Tari per l'anno 2020 secondo le direttive ARERA, si intendono confermate le tariffe in vigore che comunque verranno modificate con il nuovo piano finanziario entro il 30 aprile 2020.

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9, comma 1bis della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali.

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Rilevato che con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini delle determinazioni del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio".

Richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilanci con gli obiettivi di finanza pubblica.

Considerato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge Costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti Locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012.

Visto pertanto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012, integrato con la voce relativa all'avanzo di amministrazione, da cui risulta la coerenza del bilancio con la normativa costituzionale citata.

Rilevato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 7 giugno 2018 è stata rinviata al 2020 l'adozione del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e

del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019, secondo quanto previsto dall'art. 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Riscontrato che l'art. 8, comma 11, del regolamento di contabilità prevede che il Consiglio comunale può approvare la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione con un unico atto deliberativo.

Richiamate:

- la deliberazione giuntale n. 133 di data 29 luglio 2019 di approvazione della proposta di DUP 2020-2022 messa a disposizione del Consiglio comunale, come previsto dal suddetto art. 170 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione consiliare n. 17 di data 30 ottobre 2019 di approvazione del DUP 2020-2022.

Visto il testo aggiornato del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, di cui all'allegato B al presente provvedimento, il quale ne forma parte integrante e sostanziale.

Visti altresì gli allegati allo schema di Bilancio di previsione, predisposti come richiesto dalla normativa di cui alle lettere A, A.1, A.2 e C, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificato che nel bilancio di previsione risulta iscritto il Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità per il quale si rinvia alle indicazioni fornite nella Nota Integrativa per quanto concerne i criteri e le modalità della sua costituzione.

Dato atto che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 27 di data 24/02/2020, ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2020/2022 con i relativi allegati, compresa la Nota Integrativa e il relativo aggiornamento al DUP;
- il Revisore dei Conti, dott. Di Fabio Luigino, con la nota di cui al prot. n. 2990 di data 13/03/2020, ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio e i suoi allegati; della stessa ne è stato notiziato il Consiglio comunale con nota di data 13/03/2020 prot. n. 2994;
- con nota di data 27/02/2020, prot. n. 2392, è stata data comunicazione ai Consiglieri comunali dell'avvenuto deposito dello schema di bilancio di previsione 2020/2022.

Osservato che sulla proposta di bilancio 2020-2022 e sui relativi allegati i Consiglieri comunali possono presentare emendamenti, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del vigente Regolamento di contabilità, sino a sette giorni antecedenti la data in cui è prevista l'approvazione del bilancio e che, qualora la proposta di emendamento non sia conforme ai principi generali in materia di bilancio, il proponente viene invitato a riformulare l'emendamento ed a ripresentarlo almeno 3 giorni prima della relativa seduta consiliare.

Entra la consigliera Lucin Cinzia.

I consiglieri presenti e votanti sono n. 16.

Dato atto che, entro il termine fissato, sono pervenuti n. 3 proposte di emendamento presentate dal gruppo Partito Democratico del Trentino e un ordine del giorno collegato al bilancio avente ad oggetto "bilancio 2020 - proposta di orientamento delle politiche comunali", presentato dai gruppi Partito Democratico del Trentino e Leali al Trentino.

La Presidente del Consiglio comunale fa presente che gli emendamenti sono stati ritenuti ammissibili sotto il profilo di regolarità tecnico – amministrativa e contabile e che anche il revisore dei conti ha espresso il suo parere favorevole.

Invita quindi il capogruppo del Partito Democratico a darne lettura.

Emendamento n. 1, avente ad oggetto "contributo a Caritas (capitolo 2141) per sostegno alle famiglie e cittadini in difficoltà" presentato in data 18.05.2020 prot. n. 4996 dal gruppo PD viene approvato con voti n. 12 favorevoli, 0 contrari e 4 astenuti.

Emendamento n. 2, avente ad oggetto “acquisto strumenti hardware da destinare alle scuole primarie del Comune di Dro per sostegno e fruizione della didattica a distanza” presentato in data 18.05.2020 prot. n. 4997 dal gruppo PD viene approvato con voti n. 15 favorevoli, 1 contrario e 0 astenuti.

Emendamento n. 3, avente ad oggetto “promozione della cultura informatica di base attraverso serate formative e/o incontri dedicati alle differenti fasce di popolazione interessate all’uso massivo degli strumenti digitali software e/o applicazioni” presentato in data 18.05.2020 prot. n. 4999 dal gruppo PD viene ritirato dal proponente.

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del regolamento di contabilità, all’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, dei relativi allegati, tra i quali la Nota Integrativa, nel più breve tempo possibile, al fine di perseguire, anche dal punto di vista temporale, una migliore continuità dell’azione amministrativa e il rispetto delle vigenti normative.

Constatato che successivamente all’approvazione del Bilancio la Giunta comunale provvederà, con l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione, previsto ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 del regolamento di contabilità, ad assegnare le risorse ai singoli Responsabili di Servizio e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai Responsabili di Servizio stessi.

Atteso che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata).

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2.

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 3 di data 13/03/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e del Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio per l’esercizio finanziario 2020- approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 di data 07.01.2020.

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28 di data 19.09.2007.

Visto il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 31 di data 29/11/2018.

Vista la Legge regionale 3.05.2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.

Vista la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42).

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m..

Vista la L di data 30/12/2018 n. 145.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011.

Accertata la propria competenza ai sensi di Legge.

Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 0, astenuti n.4 , su n. 16 presenti,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione 2020/2022, comprensivo degli emendamenti n. 1 e n. 2 di cui alle premesse, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa di cui all'**allegato A**, compresa la Nota Integrativa di cui all'**allegato A.1**, gli altri **allegati A.2**, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, le cui risultanza finali sono riportate nel seguente quadro riassuntivo:

2020

<i>ENTRATA</i>	EURO	SPESA	EURO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.081,67		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.488.304,32	Titolo 1 – Spese correnti	4.660.593,67
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	1.683.500,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	3.606.204,32
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	1.564.050,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	33.438,00
Titolo 3 – Entrate extra-tributarie	1.445.400,00	Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	1.300.000,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	2.117.900,00	Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	2.055.165,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	1.300.000,00		
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	2.055.165,00		
TOTALE	11.655.400,99	TOTALE	11.655.400,99

2021

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	Titolo 1 – Spese correnti	4.635.212,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	1.685.000,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	682.397,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	1.548.550,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	33.438,00
Titolo 3 – Entrate extra-tributarie	1.435.100,00	Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	1.300.000,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	682.397,00	Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	2.055.165,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	1.300.000,00		
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	2.055.165,00		
TOTALE	8.706.212,00	TOTALE	8.706.212,00

2022

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	Titolo 1 – Spese correnti	4.633.512,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	1.687.500,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	426.000,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	1.549.550,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	33.438,00
Titolo 3 – Entrate extra-tributarie	1.429.900,00	Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	1.300.000,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	426.000,00	Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	2.055.165,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	1.300.000,00		
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	2.055.165,00		
TOTALE	8.448.115,00	TOTALE	8.448.115,00

2. di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, di cui all'**allegato B** al presente provvedimento quale parte integrante ed essenziale;
3. di approvare il prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione, **allegato C** al presente provvedimento;
4. di prendere atto che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 7 giugno 2018 è stata rinviata al 2020 l'adozione del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019, secondo quanto previsto dall'art. 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs 267/2000;
5. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta Comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione definitivo per il triennio 2020/2022;
6. di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza;
7. di comunicare alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali l'avvenuta approvazione del bilancio;
8. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 4, su n. 16 presenti, è dichiarata immediatamente eseguibile;
9. di dare evidenza che, in attuazione all'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, contro il presente provvedimento è ammesso esperire:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 comma 5 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

LC



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 15**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria ed Economato**

Oggetto: **APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE, NOTA INTEGRATIVA E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - 2020/2022; ALLEGATI 9 E 4/1 DEL D.LGS. 118/2011.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria ed Economato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **13/03/2020**

Il Responsabile di Settore

CIVETTINI LUCA

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria ed Economato

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **13/03/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario

CIVETTINI LUCA

Approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE
SANTONI GINETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BERLANDA STEFANO

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2.

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 28/05/2020 al 07/06/2020, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2.

Dro, li 28/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
BERLANDA STEFANO
